

Codice A1414E

D.D. 12 dicembre 2025, n. 816

Larc 2 srl: autorizzazione all'installazione e all'uso, in regime esclusivamente privato, di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 1,5 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso l'ambulatorio sito in via D'Oria n. 14/14 a Ciriè (TO), in sostituzione dell'apparecchiatura RM da 1,5 Tesla indicata nella DD n. 275 del 26.12.2021.



ATTO DD 816/A1400B/2025

DEL 12/12/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Larc 2 srl: autorizzazione all'installazione e all'uso, in regime esclusivamente privato, di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 1,5 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso l'ambulatorio sito in via D'Oria n. 14/14 a Ciriè (TO), in sostituzione dell'apparecchiatura RM da 1,5 Tesla indicata nella DD n. 275 del 26.12.2021.

Premesso che,

con Determinazione n. 275 del 26 febbraio 2021 il Legale Rappresentante della società Larc 2 srl è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, all'installazione e all'utilizzo dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica prodotta dalla "Siemens Healthcare GMBH" modello "Magnetom Altea" con magnete superconduttore da 1,5 Tesla presso l'ambulatorio sito in via A. D'Oria n. 14/14 a Ciriè (TO).

Vista la nota prot. n. ED2025-10-24-437 del 24.10.2025, acquisita al protocollo regionale n. 25078/A1414E del 27.10.2025, con cui l'ing. Matteo Canelli nato a (omissis), in qualità di Legale Rappresentante della società "LARC 2 srl" con sede legale in via Freidour n. 1 a Torino (TO), ha depositato l'istanza di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 1,5 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 agosto 1994, n. 542, presso l'ambulatorio sito in via A. D'Oria n. 14/14 a Ciriè (TO) comunicando che intende rinunciare all'installazione dell'apparecchiatura a risonanza magnetica indicata nel provvedimento di autorizzazione all'installazione n. 275 del 26 febbraio 2021 per procedere all'installazione dell'apparecchiatura a risonanza magnetica ad uso diagnostico, prodotta da "Siemens Healthcare GmbH" modello "Magnetom Flow.ACE" con magnete superconduttore a basso contenuto di elio (0,7 litri) dalla medesima intensità di campo magnetico di 1,5 Tesla (identificativo BD/RDM: 2619687 – CND: Z11050104 Tomografi a magnete chiuso con intensità di campo inferiore o uguale a 2T).

Preso atto che,

sono stati individuati il medico responsabile della struttura sanitaria in cui si intende installare l'apparecchiatura: dott. Massimo Fazzari – Qualifica: Direttore Sanitario specialista in Cardiologia;

il medico responsabile della gestione medica dell'apparecchiatura: dott. Bruno Severin – Qualifica: Medico Chirurgo Specialista in Radiodiagnostica e l'esperto responsabile della sicurezza dell'impianto: dott.ssa Giulia Lo Moro – Qualifica: Dottore in Fisica iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d'Aosta al n. 2420/F;

il Legale Rappresentante della società Larc 2 srl, titolare dell'Ambulatorio sito in via D'Oria n. 14/14 e 14/19, già operativo in virtù della precedente autorizzazione rilasciata dal SUAP della Città di Ciriè, è autorizzato all'esercizio dell'attività specialistica di Diagnostica per Immagini di I livello con Provvedimento conclusivo numero 4 del 14.03.2024 sotto la direzione sanitaria del dott. Massimo Fazzari e Direttore Tecnico di Diagnostica per Immagini nel dott. Bruno Severin;

sono state definite le procedure previste per l'espletamento della sorveglianza sanitaria sui lavoratori autorizzati all'ingresso nel sito RM ai sensi del DM 14 gennaio 2021;

il Legale Rappresentante dichiara inoltre che presso il poliambulatorio è installato ed operante un apparecchio TC prodotto da Fujifilm Healthcare, modello Supria 16, in applicazione delle disposizioni previste al punto A) dell'allegato al DM 14 gennaio 2021 recante *“Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiatura a risonanza magnetica non soggette ad autorizzazione”*.

Visto l'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, così come modificato dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 – art. 21 bis, in cui si dispone che le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica fino a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma;

visto il DM 14 gennaio 2021 recante: *“Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica non soggette ad autorizzazione”* che disciplina gli aspetti relativi alla messa in esercizio dell'apparecchiatura di risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti di sicurezza;

vista la DGR del 20 dicembre 2019, n. 35-792 di aggiornamento del procedimento di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica non superiore a 4 Tesla per uso diagnostico sul territorio regionale a seguito dell'art. 21 bis della L. 160 del 0.08.2016 e del DM 10.08.2018;

dato atto che con DD n. 397 del 4 maggio 2020 è stato costituito il Gruppo di lavoro tecnico diretto a svolgere attività di istruttoria e di valutazione delle istanze per il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica;

con nota prot. n. 25244/A1414E del 28.10.2025 è stata inoltrata richiesta di parere al Gruppo tecnico ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente che, in seguito all'esame della documentazione prodotta dal Legale Rappresentante della società Larc 2 srl, a mezzo posta elettronica acquisita agli atti in data 15 novembre 2025 hanno trasmesso il parere all'installazione e all'uso dell'apparecchiatura a risonanza magnetica presso l'ambulatorio sito in via D'Oria n. 14/14 a Ciriè (TO) con le seguenti prescrizioni riguardo il campo magnetico statico:

- contenere la linea di 0,5 mT affinché non entri nel locale sterilizzazione;
- contenere gli 0.1 mT affinché non entrino in sala TC ed interferiscano con il corretto funzionamento della macchina;

- contenere gli 0.1 mT al di fuori della proprietà del proponente, come al piano superiore.

In merito al campo magnetico statico disperso dall'installazione si ricorda che il suo contributo non deve far superare 0,1 mT come somma di campi presenti al di fuori della proprietà del proponente che devono essere verificate periodicamente.

Considerato infine che sono rispettati i vincoli di compatibilità dell'installazione riguardo alla programmazione regionale disposti dalla D.G.R. n. 24-5147 del 28.12.2012 e successiva nota del 4 marzo 2013 prot. n. 6704/DB2016.

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra esposte, autorizzare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 il Legale Rappresentante della società "Larc 2 srl" all'installazione e all'uso, in regime esclusivamente privato, dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica prodotta da "Siemens Healthcare GmbH" modello "Magnetom Flow.ACE" con magneti superconduttore a basso contenuto di elio (0,7 litri) con intensità di campo magnetico di 1,5 Tesla (identificativo BD/RDM: 2619687 – CND: Z11050104) presso l'ambulatorio sito in via D'Oria n. 14/14 a Ciriè (TO), in sostituzione dell'apparecchiatura RM da 1,5 Tesla indicata nella DD n. 275 del 26 febbraio 2021;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.M. Sanità 2 agosto 1991;
- D.M. 14 gennaio 2021;
- D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;
- D.G.R. 20 dicembre 2019, n. 35-792;
- D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 24-5147;
- articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

determina

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, il Legale Rappresentante della società "Larc 2 srl" all'installazione e all'uso, in regime esclusivamente privato, dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica prodotta da "Siemens Healthcare GmbH" modello "Magnetom Flow.ACE" con magneti superconduttore a basso contenuto di elio (0,7 litri) con intensità di campo magnetico di 1,5 Tesla (identificativo BD/RDM: 2619687 – CND: Z11050104) presso l'ambulatorio sito in via D'Oria n. 14/14 a Ciriè (TO), in sostituzione dell'apparecchiatura RM da 1,5 Tesla indicata nella DD n. 275 del 26 febbraio 2021;

2. di far carico al Legale Rappresentante della società indicata al punto precedente di adempiere alle prescrizioni del Gruppo tecnico indicate in premessa al presente atto e di attenersi alle procedure di inizio attività e gestione stabilite nella DGR 20 dicembre 2019, n. 35-792 nonché alle norme e procedure attualmente vigenti per qualsiasi ipotesi di modifica, implementazione, sostituzione di apparecchiatura;

3. di demandare la Commissione di Vigilanza sulle Strutture sanitarie private dell'ASL competente

per territorio alla vigilanza e controlli in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 7 del DPR 8 agosto 1994, n. 542.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

Il Funzionario estensore
dott. Antonio TRICARICO

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile